

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. C. 2779 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	102
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	128

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2020, relativo al completamento di progettazione e qualifica del nuovo elicottero da esplorazione e scorta (NEES). Atto n. 215 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>) ...	118
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2020, relativo all'approvvigionamento di 100 veicoli di nuova blindo centauro per le unità dell'Esercito italiano, comprensivi di supporto logistico decennale. Atto n. 216 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	120
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2020, relativo all'ammodernamento e rinnovamento di un sistema satellitare per le telecomunicazioni governative (SICRAL 3). Atto n. 217 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	122

SEDE REFERENTE:

Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012. Doc. LVII-bis, n. 3 (<i>Esame e conclusione</i>)	124
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 novembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.40.

Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da

COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

C. 2779 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio TRIZZINO (M5S), *relatore*, osserva che il disegno di legge, approvato con modifiche dal Senato, dispone la conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. Il provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo pervenuto nel corso dell'esame in 5ª Commissione al Senato, entrambi riferiti al testo originario presentato dal Governo.

Evidenzia che nel corso dell'esame presso il Senato sono confluiti nel provvedimento in esame i testi di due ulteriori decreti-legge (il n. 129 del 2020, concernente il differimento della riscossione esattoriale, e il n. 148 del 2020, concernente il differimento di consultazioni elettorali). I due decreti-legge vengono dunque abrogati dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione (ai commi 2 e 3, rispettivamente) con salvezza degli effetti prodotti *medio tempore*. Per la verifica delle relative norme fa quindi riferimento alle relazioni tecniche riferite ai decreti così confluiti. Le ulteriori modifiche apportate durante l'esame al Senato non sono corredate di relazione tecnica, né risulta al momento disponibile la relazione tecnica di passaggio.

Riguardo all'articolo 1, commi 2 e 3, del disegno di legge di conversione, che dispone l'abrogazione del decreto-legge n. 129 del 2020 e del decreto-legge n. 148 del 2020, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare. Per le osservazioni riferite alle disposizioni dei decreti-legge nn. 129 e 148, confluite nel testo in esame, rinvia alle rispettive schede.

Relativamente all'articolo 1, commi 1 e 2, che prevede misure connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale delle norme e tenuto conto che alle disposizioni del decreto-legge n. 19 del 2020 e del decreto-legge n. 33 del 2020, delle

quali viene prorogata l'efficacia fino al 31 gennaio 2021, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 6, comma 2, che prevedono una proroga di termini, modifiche all'Allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 2020 e una norma di copertura finanziaria, evidenzia preliminarmente che l'articolo 1, comma 3, lettera *a*), dispone la proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 delle disposizioni legislative di cui all'Allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 2020. Viene, inoltre, disposta la novella del citato Allegato 1 [articolo 1, comma 3, lettera *b*)] al fine di modificare ed integrare il catalogo delle disposizioni legislative dallo stesso riportato. Con particolare riguardo alle modifiche e integrazioni disposte dall'articolo 1, comma 3, lettera *b*), nn. da 1 a 7, rileva che queste sono assistite dalla previsione di neutralità finanziaria di cui all'articolo 6, comma 1. In proposito, considerato che la proroga presenta carattere infrannuale (fino al 31 dicembre 2020) e che le summenzionate modifiche e integrazioni intervenute sull'Allegato 1 sono riferite a disposizioni alle quali non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, non formula osservazioni. Prende atto, altresì, di quanto affermato dal Governo nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato circa l'effettiva possibilità di dare attuazione alle suddette previsioni nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente entro la scadenza del nuovo termine di proroga.

Con riguardo al comma 1, lettera *b*), n. 8, evidenzia che viene disposta la proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 dell'impiego dell'ulteriore contingente di 753 unità impiegato nell'Operazione « Strade sicure ». Ai fini dell'attuazione della norma è autorizzata per il 2020 (articolo 6, comma 2) la spesa di euro 6.197.854, di cui euro 1.365.259 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.832.595 per gli altri oneri connessi all'impiego del suddetto personale. Alla copertura degli oneri recati dalla suddetta autorizzazione di spesa si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali (articolo 6, comma 2).

Al riguardo, prende atto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che appaiono coerenti con quelli evidenziati nelle relazioni tecniche riferite ad analoghe disposizioni di rifinanziamento dell'Operazione « Strade sicure » e, in particolare, con quanto da ultimo evidenziato dalla relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 104 del 2020, e non formula quindi osservazioni. Prende atto, altresì, di quanto affermato dal Governo durante l'esame del provvedimento in prima lettura circa l'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali per le sopra evidenziate esigenze di copertura finanziaria, al netto degli impegni già perfezionati o in via di perfezionamento.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, comma 4, concernente gli accertamenti diagnostici effettuabili dai servizi sanitari di Forze armate, Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, non formula osservazioni nel presupposto che – come evidenziato anche dalla relazione tecnica e sulla base della clausola di neutralità di cui all'articolo 6, comma 1 – la norma in esame venga attuata nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Evidenzia, altresì, che alla norma novellata dalla disposizione in esame non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, commi 4-bis e 4-ter, che prevede il rinnovo degli organi degli enti pubblici di ricerca e la proroga di termini per la fornitura di dati statistici, con riguardo al comma 4-ter, ritiene che andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione a conferma della previsione d'invarianza finanziaria recata, anche con riferimento a tale norma, dall'articolo 6, comma 1, del testo in esame. In particolare, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione al fine di verificare che la fornitura da parte di tutti i soggetti pubblici dei dati previsti dal programma statistico nazionale entro il termine fissato dalla disposizione (31 marzo

2012) nonché la riapertura da parte dell'ISTAT, fino alla medesima data, delle piattaforme informatiche di comunicazione al fine di acquisire i summenzionati dati possano essere effettuate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Non formula osservazioni in merito al comma 4-bis, considerata la natura ordinamentale della disposizione.

Relativamente all'articolo 1, comma 4-quater, che dispone la proroga della validità dei documenti di riconoscimento, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni, considerato che alla norma prorogata e alla prima disposizione di proroga non sono stati ascritti effetti finanziari.

Per quanto riguarda l'articolo 1, commi da 4-quinquies a 4-septies, concernente i termini per la pubblicazione delle delibere concernenti i tributi comunali, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni, in quanto la norma interviene sulla quota di tributi riferita alla manovrabilità di aliquota concessa agli enti locali. Ritiene, tuttavia, che andrebbe acquisito l'avviso del Governo riguardo all'eventualità che, in relazione all'anno 2020, il differimento del termine ultimo per la pubblicazione dei regolamenti IMU possa comportare uno slittamento della riscossione di una quota delle entrate considerate, in sede di previsione, ai fini del bilancio dei medesimi enti.

In merito all'articolo 1, comma 4-octies, relativo alla riorganizzazione degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale della disposizione in esame e tenuto conto, inoltre, che alla norma prorogata non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica e che la proroga ha carattere infra-annuale (dal 31 luglio al 31 dicembre 2020).

Riguardo all'articolo 1, commi da 4-novies a 4-decies, recante disposizioni in materia di terzo settore, in merito ai profili di quantificazione rileva che ad un precedente analogo intervento di proroga – ar-

articolo 35, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 – non sono stati ascritti effetti finanziari. Non formula, pertanto, osservazioni nel presupposto che l'ulteriore rinvio del termine di adeguamento alle disposizioni del Codice del terzo settore, a cui sono tenute ONLUS, ODV e APS e del termine entro il quale le imprese sociali si adeguano alle disposizioni del decreto legislativo n. 112 del 2017, non determini variazioni, rispetto a quanto scontato nelle previsioni tendenziali, dell'ambito applicativo di disposizioni agevolative eventualmente applicabili agli enti in questione. In ordine a tale profilo considera peraltro opportuno acquisire dal Governo elementi di valutazione e di conferma.

In merito all'articolo 1, commi da 4-*terdecies* a 4-*septiesdecies*, che prevede il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, considerato che le norme si limitano a differire il termine per lo svolgimento della tornata elettorale relativa ad un ristretto numero di comuni.

Relativamente all'articolo 1, commi 4-*duodeviciesis* e 4-*undevicies*, concernente la proroga della gestione di stati di emergenza, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento alle norme recate dal comma 4-*duodevicies*, rileva che le stesse prorogano lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, di ulteriori 12 mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Considerato che la proroga interessa solo l'anno 2021, ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento riguardo ad eventuali effetti, rispetto a quanto scontato nei tendenziali, derivanti dall'utilizzo di parte dei previsti stanziamenti nel prossimo anno.

Rileva, inoltre, che il comma 4-*undevicies* dispone in merito alla conclusione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di

resilienza delle strutture e infrastrutture – e all'articolo 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, che disciplina il fondo per gli investimenti delle regioni e delle province autonome colpite da eventi calamitosi, stabilendo che la durata delle contabilità speciali aperte per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e sulle quali sono confluite le relative risorse, è prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti. Rileva in proposito che gli interventi sopra menzionati hanno previsto finanziamenti per gli anni 2019, 2020 e 2021. Pur tenendo conto che le risorse in questione sono incluse in contabilità speciali, per cui non si rilevano effetti sul piano del bilancio dello Stato, ritiene che andrebbero verificati i possibili effetti sui saldi di cassa derivanti dal posticipo della possibilità di spesa in annualità originariamente non previste; ciò in relazione alla dinamica di spesa effettivamente scontata nelle previsioni tendenziali.

Riguardo all'articolo 1-*bis*, commi da 1 a 3, recante disposizioni in materia di riscossione esattoriale, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma proroga dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 il termine del periodo di sospensione disposto con riferimento all'attività di riscossione – atti quali, ad esempio, cartelle di pagamento, avvisi, accantonamenti per pignoramento stipendi –. In proposito evidenzia che gli importi indicati dalla relazione tecnica in termini di volume medio mensile degli incassi derivanti dalle suddette attività risultano coerenti rispetto a quelli indicati nella relazione tecnica riferita all'articolo 99 del decreto-legge n. 104 del 2020, che da ultimo ha disposto le suddette proroghe, riparametrati per il tempo di proroga che – rispetto al citato articolo 99 – passa da 1,5 mesi a 2,5 mesi. Non ha pertanto osservazioni da formulare.

Riguardo alla stima degli effetti recati dalla lettera b) del comma 1, relativa alla proroga di 12 mesi dei termini di notifica delle cartelle, con riferimento ai carichi affidati agli agenti di riscossione durante il

periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-*bis* del citato articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020, evidenzia che la relazione tecnica non fornisce indicazioni circa gli effetti finanziari dovuti al differimento dei suddetti termini; in particolare non fornisce indicazioni né riguardo all'ammontare complessivo del minor gettito stimato per il 2021, né alle ipotesi sottostanti al recupero di gettito per gli anni 2022 e 2023. Ritiene pertanto opportuno che siano esplicitati gli elementi necessari ai fini della verifica della stima effettuata.

In merito alle modalità di copertura degli oneri recati dal provvedimento, di cui al comma 3, evidenzia i seguenti elementi sui quali considera opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo:

la lettera *a*) destina 275,8 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulle somme trasferite all'Agenzia delle entrate per effetto dell'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020 e dell'articolo 28, del decreto-legge n. 34 del 2020. Le somme in questione, nella disponibilità della predetta Agenzia, sono riconducibili ai crediti di imposta, previsti dalla richiamata normativa, per i canoni di locazione di botteghe e negozi e per i canoni di locazione, *leasing*, concessione o affitto d'azienda. La relazione tecnica afferma che, sulla base del monitoraggio condotto dall'Agenzia, la spesa effettiva per i predetti crediti di imposta ammonta a complessivi 720 milioni di euro – sino alla metà del mese di ottobre 2020 –, rispetto ad una disponibilità complessiva di 1.780,40 milioni di euro; considerando le modalità di fruizione e l'andamento effettivo della spesa, la relazione tecnica ipotizza che l'onere relativo a tutto l'anno 2020 sarà inferiore rispetto alle somme trasferite all'Agenzia e che pertanto il versamento previsto dal presente articolo non determinerà maggiori esigenze finanziarie per il riconoscimento dei crediti di imposta in esame. Non sono peraltro forniti i dati sottostanti tale valutazione, come la numerosità dei soggetti richiedenti i benefici, il valore medio richiesto, le ipotesi relative alle previsioni di tiraggio futuro dell'agevolazione in esame. In relazione a quanto evidenziato, ritiene pertanto opportuno acquisire ele-

menti di valutazione al fine di verificare l'adeguatezza delle risorse disponibili in relazione ai fabbisogni a legislazione vigente per l'anno 2020;

la lettera *b*) destina 72,8 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse derivanti dall'articolo 2, comma 55, del decreto-legge n. 225 del 2010, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge n. 147 del 2013, relativo alla trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate. In proposito evidenzia che la relazione tecnica non fornisce informazioni o dati che consentano di verificare la congruità delle risorse destinate a copertura del provvedimento in esame. In particolare, non sono fornite indicazioni relativamente all'utilizzo effettivo del credito d'imposta da parte dei beneficiari né indicazioni riguardo alla previsione di tiraggio della misura per l'anno 2021.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3, lettere da *a*) a *c*), dell'articolo 1-*bis* provvede agli oneri derivanti dalle disposizioni in materia di riscossione esattoriale e proroga della sospensione di termini relativi ad adempimenti fiscali, di cui ai commi 1 e 2 – valutati in 109,5 milioni di euro per il 2020 e in 72,8 milioni di euro per il 2021 in termini di saldo netto da finanziare, che aumentano a 316 milioni di euro per il 2020 e a 210 milioni di euro per il 2021 in termini di indebitamento netto e di fabbisogno – tramite le seguenti modalità:

quanto a 275,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme trasferite all'Agenzia delle entrate per effetto dell'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020 e dell'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 (lettera *a*));

quanto a 72,8 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge n. 225 del 2010, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge n. 147 del 2013 (lettera *b*));

quanto a 40,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 137,2 milioni di euro per l'anno 2021, in termini di indebitamento e fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (lettera c)).

Con riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera a), rammenta che le disposizioni ivi citate hanno stanziato risorse, per un ammontare complessivo pari a 1.855,3 milioni di euro per il 2020, da destinare al credito d'imposta per botteghe e negozi nonché per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda. In proposito, prende atto dei dati contenuti nella relazione tecnica al decreto-legge n. 129 del 2020 (AS. 1982), recante disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale, le cui norme risultano ora integralmente trasfuse nel presente articolo 1-bis, commi da 1 a 3, da cui si evince che dal monitoraggio effettuato dalla stessa Agenzia delle entrate la spesa effettiva per i predetti crediti di imposta ammonta, alla metà del mese di ottobre scorso, a circa 720 milioni di euro rispetto allo stanziamento iniziale. Ritene tuttavia che sarebbe utile acquisire dal Governo un aggiornamento in merito alle disponibilità allo stato presenti nella contabilità speciale dedicata alla gestione della misura *de qua* da parte dell'Agenzia delle entrate ed alla adeguatezza delle risorse stesse, al netto del versamento previsto dalla norma in commento, a fronteggiare i presumibili fabbisogni derivanti dal riconoscimento dei crediti d'imposta per la parte residua del corrente anno.

Con riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera b), segnala che le risorse oggetto di utilizzo attengono al credito d'imposta fruibile dagli enti creditizi e finanziari in relazione alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, in presenza di una perdita di esercizio, connesse tra l'altro a svalutazioni non ancora dedotte dal reddito imponibile (le cosiddette *Deferred tax assets* – DTA). Tali risorse

risultano allocate sul capitolo 3887 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale reca, per l'anno 2020, uno stanziamento pari a 4.140,4 milioni di euro. In proposito, preso atto della capienza dello stanziamento oggetto di riduzione, ritiene comunque necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito al fatto che l'impiego delle suddette risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle specifiche finalità alle quali le stesse risultano preordinate, anche in considerazione degli ulteriori provvedimenti legislativi che alle medesime risorse attingono per la stessa annualità 2020. Si tratta, in particolare, dell'articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2020 – recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente – che ha previsto un utilizzo delle risorse in parola nell'ordine di 267 milioni di euro per l'anno 2020, nonché, da ultimo, dell'articolo 34, comma 3, lettera l), del decreto-legge n. 137 del 2020 (cosiddetto *Ristori-bis*), che imputa una quota parte degli oneri derivanti dal provvedimento stesso, per un importo pari a 730 milioni di euro per l'anno 2020, alle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge n. 225 del 2010.

Quanto infine alla modalità di copertura di cui alla lettera c), volta a compensare i maggiori effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dalle disposizioni introdotte, rammenta che il Fondo all'uopo utilizzato, che reca una dotazione di sola cassa, presenta per l'anno 2020, in base ad una interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti risorse finanziarie. In tale quadro, ritiene tuttavia che andrebbe acquisita dal Governo una conferma in merito alla sussistenza delle necessarie risorse anche in relazione al successivo anno 2021 e al fatto che l'utilizzo delle stesse non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

Riguardo all'articolo 1-bis, commi da 4 a 6, in materia di sospensione dei versamenti per le imbarcazioni sequestrate, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma dispone la sospensione dei

versamenti tributari e previdenziali dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020 per gli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020. Il relativo onere è indicato in misura pari a 204.000 euro per il 2020. In proposito ritiene necessario che siano forniti i dati e gli elementi posti alla base della stima dell'onere indicato dalla norma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 6 dell'articolo 1-*bis* provvede agli oneri derivanti dalla sospensione di termini per adempimenti tributari e versamenti previdenziali e assistenziali in favore degli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020, pari a 204.000 euro per il medesimo anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente alimentato dalle risorse derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui perenti, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (cap. 1080), ai sensi dell'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In proposito, osserva che alla luce della vigente legge di bilancio il citato Fondo presenta una dotazione di 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022 e che, in base ad una interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, per l'anno in corso lo stanziamento risulta ancora integralmente disponibile. Tanto considerato, non ha quindi osservazioni da formulare.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1-*ter*, recante proroga di termini assunzionali nelle pubbliche amministrazioni, non ha osservazioni da formulare, considerato che ad analoghi precedenti interventi di proroga non sono stati ascritti effetti finanziari ai fini dei saldi di finanza pubblica e che le assunzioni in questione operano comunque nell'ambito dei limiti fissati dalla disciplina del *turn over*.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 2, in materia di continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica a sostegno della stima degli

oneri previsti per l'anno 2021, oneri che, peraltro, sono configurati come limite di spesa; non formula quindi osservazioni in ordine a tale profilo. Con riferimento alla copertura, cui si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rilevare che tale modalità di copertura non rientra fra quelle tassativamente previste dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica, andrebbero a suo parere acquisite indicazioni riguardo all'effettiva disponibilità delle risorse in questione, senza incidere su interventi già previsti o programmati a valere sulle medesime risorse.

Con riguardo ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dal prolungamento delle attività relative al sistema di allerta COVID-19, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, mediante le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. In proposito, prende atto di quanto chiarito dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, laddove ha precisato che i predetti oneri saranno coperti attraverso il reperimento di corrispondenti risorse allocate sul citato bilancio autonomo, a valere sull'autorizzazione legislativa di spesa di cui all'articolo 8, comma 1-*quinqüies*, del decreto-legge n. 135 del 2018, come rideterminata dall'articolo 1, comma 399, della legge n. 160 del 2019. In merito, rammenta che la citata autorizzazione di spesa, diretta alla gestione e allo sviluppo delle piattaforme digitali di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha stanziato risorse in misura pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, le quali sono state successivamente incrementate di ulteriori 6 milioni di euro per l'anno 2020, di 8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 ai sensi del menzionato articolo 1, comma 399, della legge n. 160 del 2019. Tanto premesso, reputa necessario che il Governo confermi che l'utilizzo delle predette risorse non sia comunque suscettibile di com-

promettere la realizzazione delle attività originariamente previste a valere sugli stanziamenti in oggetto, anche in considerazione del fatto che almeno una quota parte degli stessi sembrerebbe destinata al sostenimento di oneri di personale.

In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 3, comma 1, recante proroga di termini in materia di trattamenti di integrazione al reddito, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame differiscono al 31 ottobre 2020 i termini di decadenza delle domande di accesso e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo relativi ai trattamenti di integrazione al reddito (cassa integrazione ordinaria e straordinaria e assegni ordinari erogati dai Fondi di solidarietà), di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 104 del 2020. Al riguardo, prende atto che il Governo, durante l'esame al Senato, ha confermato che dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica e che non sono contabilizzati nei tendenziali effetti positivi derivanti dalla mancata proroga dei termini già scaduti. Peraltro, considerato che la proroga del termine per le domande potrebbe comportare un incremento numerico delle stesse, risulta a suo avviso utile acquisire elementi di valutazione volti a confermare la perdurante congruità del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 104 del 2020 rispetto alle finalità della norma.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, comma 1-bis e 1-ter, recante disposizioni in materia di crisi di impresa, rileva che la norma interviene in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti delle imprese insolventi e di concordati preventivi, con l'effetto di superare, in determinate circostanze, la mancata adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie all'omologa. Osserva che il relativo emendamento non era corredato di relazione tecnica. Pur tenendo conto del carattere prevalentemente ordinamentale della disposizione, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo al fine di escludere effetti, sia pure di carattere eventuale,

di minor gettito derivanti dalla possibilità di omologare piani privi dell'assenso delle amministrazioni titolari di crediti tributari e previdenziali.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, recante modifiche all'elenco degli agenti biologici potenzialmente infettive nell'uomo, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame inseriscono la Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) nell'elenco degli agenti biologici classificati- in cui sono inclusi gli agenti che possono provocare malattie infettive in soggetti umani – di cui all'Allegato XLVI del D.Lgs. 81/2008. Osserva che, contestualmente, vengono inserite alcune specifiche tecniche finalizzate alla sicurezza del lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo. Preso atto che la relazione tecnica afferma che la disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo attuata comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e che il Governo, durante l'esame al Senato, ha confermato l'assenza di oneri per la finanza pubblica, non da formula osservazioni.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4-bis, in materia di istruttoria dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, rileva preliminarmente che la norma pone nuovi adempimenti istruttori, al sussistere di determinate circostanze, in capo all'AGCOM, e prevede una specifica clausola di invarianza. Sotto tale profilo, evidenzia che l'AGCOM è finanziata mediante contributo versato dai soggetti regolati (articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995). Osserva che, inoltre, la disposizione in esame è assistita da clausola di neutralità: andrebbe quindi a suo parere confermato che gli adempimenti istruttori in questione possano effettivamente essere espletati dall'AGCOM con le risorse già disponibili a legislazione vigente.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 6, comma 1, recante clausola di invarianza finanziaria, non formula osservazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 6 reca, al

comma 1, una clausola di invarianza riferita all'attuazione del decreto in esame, stabilendo che ad essa si provvederà nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad eccezione di quanto stabilito dal successivo comma 2. Evidenzia che tale ultima disposizione reca infatti la copertura finanziaria degli oneri, pari a 6.197.854 euro per l'anno 2020, derivanti dalla proroga al 31 dicembre dell'anno corrente del contingente di 753 unità impegnato nell'operazione « Strade sicure », stabilita dall'articolo 1, comma 3, numero 8), del presente decreto, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018. In proposito, prende atto di quanto affermato dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse allocate sul Fondo medesimo che è stato oggetto di consistenti rifinanziamenti nel quadro dei provvedimenti volti al contrasto della pandemia da COVID-19 susseguitsi nel corso del 2020.

La Viceministra Laura CASTELLI, nel depositare la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*), rileva che l'articolo 1, comma 4-*ter*, in materia di rinnovo degli organi degli enti pubblici di ricerca e proroga termini per fornitura dati statistici, ha carattere procedimentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fa presente, inoltre, che dall'articolo 1, commi da 4-*quinqies* a 4-*septies*, in materia di termini di pubblicazione delle deliberazioni concernenti tributi comunali, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che in base ai vigenti principi contabili gli eventuali versamenti effettuati entro il 28 febbraio 2021 potranno, comunque, essere accertati dagli enti interessati con imputazione al corrente anno.

Rileva che i commi 4-*novies* e 4-*decies* dell'articolo 1, recanti disposizioni in materia di terzo settore, rivestono carattere ordinamentale e pertanto non comportano

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Evidenzia che l'articolo 1, comma 4-*duodevicesis*, che proroga lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto mira al completamento degli interventi già programmati e finanziati con le risorse assegnate per l'emergenza in questione con delibere del Consiglio dei ministri.

Fa presente che l'articolo 1, comma 4-*undevicesis*, che dispone la possibilità di proroga delle contabilità speciali aperte per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale fino al 31 dicembre 2024, avendo carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Rileva che la disposizione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1-*bis*, relativa alla proroga di 12 mesi dei termini di notifica delle cartelle – in relazione ai carichi affidati agli agenti di riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-*bis* dell'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020 – considerando che lo smaltimento dell'arretrato non si esaurirà nell'anno 2021, comporta effetti finanziari stimati in misura pari a 210 milioni di euro per l'anno 2021, a 126 milioni di euro per l'anno 2022 e a 84 milioni di euro per l'anno 2023.

Fa presente che, con riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 1-*bis*, l'utilizzo delle risorse relative al credito d'imposta fruibile dagli enti creditizi e finanziari in relazione alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle specifiche finalità alle quali le stesse risultano preordinate.

Con riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 1-*bis*, conferma che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi plu-

riennali presenta le necessarie risorse anche in relazione all'anno 2021 e che l'utilizzo delle stesse risorse non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

Conferma altresì che le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri sono attualmente disponibili e sufficienti a garantire la copertura degli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 2, in materia di continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, e l'utilizzo delle predette risorse non è comunque suscettibile di compromettere la realizzazione delle attività originariamente previste a valere sugli stanziamenti in oggetto.

Rileva che le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 3, in materia di crisi di impresa, recano un intervento di natura procedurale e ordinamentale e pertanto non sono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

Fa presente infine che gli adempimenti istruttori previsti dall'articolo 4-bis, volti a verificare la sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo, potranno essere espletati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Giorgio TRIZZINO (M5S), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2779 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 125 del 2020, recante Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto del contenuto e dei dati forniti dalla relazione tecnica e dei chiarimen-

menti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'articolo 1, comma 4-ter, in materia di rinnovo degli organi degli enti pubblici di ricerca e proroga termini per fornitura dati statistici, ha carattere procedimentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

dall'articolo 1, commi da 4-quinquies a 4-septies, in materia di termini di pubblicazione delle delibere concernenti tributi comunali, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che in base ai vigenti principi contabili gli eventuali versamenti effettuati entro il 28 febbraio 2021 potranno, comunque, essere accertati dagli enti interessati con imputazione al corrente anno;

i commi 4-novies e 4-decies dell'articolo 1, recanti disposizioni in materia di terzo settore, rivestono carattere ordinamentale e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'articolo 1, comma 4-duodevicesis, che proroga lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto mira al completamento degli interventi già programmati e finanziati con le risorse assegnate per l'emergenza in questione con delibere del Consiglio dei ministri;

l'articolo 1, comma 4-undevices, che dispone la possibilità di proroga delle contabilità speciali aperte per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale fino al 31 dicembre 2024, avendo carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

la disposizione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1-bis, relativa alla proroga di 12 mesi dei termini di notifica delle cartelle – in relazione ai

carichi affidati agli agenti di riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-*bis* dell'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020 – considerando che lo smaltimento dell'arretrato non si esaurirà nell'anno 2021, comporta effetti finanziari stimati in misura pari a 210 milioni di euro per l'anno 2021, a 126 milioni di euro per l'anno 2022 e a 84 milioni di euro per l'anno 2023;

con riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 1-*bis*, l'utilizzo delle risorse relative al credito d'imposta fruibile dagli enti creditizi e finanziari in relazione alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle specifiche finalità alle quali le stesse risultano preordinate;

con riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera *c*) del comma 3 dell'articolo 1-*bis*, si conferma che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali presenta le necessarie risorse anche in relazione all'anno 2021 e che l'utilizzo delle stesse risorse non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente;

le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri sono attualmente disponibili e sufficienti a garantire la copertura degli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 2, in materia di continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, e l'utilizzo delle predette risorse non è comunque suscettibile di compromettere la realizzazione delle attività originariamente previste a valere sugli stanziamenti in oggetto;

le disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 3, in materia di crisi di impresa, recano un intervento di natura procedurale e ordinamentale e pertanto non sono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica;

gli adempimenti istruttori previsti dall'articolo 4-*bis*, volti a verificare la sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo, potranno essere espletati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con le risorse disponibili a legislazione vigente,

esprime sul testo del provvedimento

PARERE FAVOREVOLE ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giorgio TRIZZINO (M5S), *relatore*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Bellucci 1.013, che prevede il riconoscimento del congedo retribuito ai lavoratori dipendenti disabili che risiedono in strutture residenziali, senza tuttavia recare né la quantificazione dei relativi oneri né l'indicazione della correlata copertura finanziaria;

Bitonci 1-*bis*.5, che prevede la proroga di dodici mesi dei termini di decadenza e prescrizione in scadenza negli anni 2020 e 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, senza tuttavia recare né la quantificazione dei relativi oneri né l'indicazione della correlata copertura finanziaria;

Locatelli 3-*bis*.04, che proroga i termini per usufruire del bonus *baby-sitting*, che può essere richiesto anche per le prestazioni effettuate oltre il termine del 31 agosto 2020 e, in particolare, anche per il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, senza prevedere alcuna copertura finanziaria;

Locatelli 3-bis.05, che proroga al 31 gennaio 2021 il periodo per usufruire dei giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, senza prevedere alcuna copertura finanziaria;

Galli 3-bis.09, che prevede, tra l'altro, che il canone della concessione ad uso geotermico, rilasciate ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, non sia dovuto per il periodo di interruzione dell'attività a causa dell'emergenza epidemiologica, senza provvedere alla quantificazione e alla copertura delle minori entrate che ne derivano;

Toccalini 4.01, che istituisce, presso il Ministero dell'istruzione, un numero verde al fine di garantire supporto tecnologico e psicologico agli studenti che svolgono attività didattica a distanza a causa dell'emergenza sanitaria, senza prevedere alcuna copertura finanziaria.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Bellucci 1.9, che prevede che, laddove sia stata disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti la sospensione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, nonché dei servizi ambulatoriali e diurni per persone con dipendenze patologiche e disturbi psichiatrici, le pubbliche amministrazioni forniscano prestazioni in forme individuali domiciliari e/o a distanza, resi nel rispetto delle direttive sanitarie, e/o negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione e sempre nel rispetto delle direttive sanitarie garantendo, altresì, la dotazione di presidi di protezione individuale per operatori ed utenti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità da parte delle pubbliche amministrazioni di dare attuazione alla proposta emendativa nel-

l'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Varchi 1.10 e 1.11, che prevedono che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), relative allo svolgimento in sicurezza delle attività consentite, si applichino, in quanto compatibili, anche ai tribunali, alle Corti di appello e ad ogni altra sede luogo di attività degli uffici giudiziari, garantendo in particolare, all'interno dei locali, la decontaminazione delle superfici e l'utilizzo di sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

identici Pella 1.2 e Sutto 1.18, che prorogano per la durata dello stato di emergenza le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, relativo all'incremento dei permessi riconosciuti ai sindaci lavoratori dipendenti. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Bellucci 1.7, che prevede che il presidente della provincia e i consiglieri provinciali, nonché il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano siano eletti a suffragio universale e diretto, dettando altresì disposizioni in materia di indennità e gettoni di presenza dei predetti soggetti. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Labriola 1.1, che prevede, tra l'altro, che gli istituti scolastici si dotino obbligatoriamente di saturimetri per la misurazione della temperatura in sede. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa

nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Novelli 1.4, che prevede l'adozione di un apposito protocollo per l'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale dei piani terapeutico-farmacologici e di controllo per la gestione del paziente COVID a domicilio. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Lucaselli 1.04, che prevede che fino al termine dello stato di emergenza i medici di assistenza primaria e i pediatri di libera scelta eseguano i tamponi, configurando detta attività in termini cogenti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Bellucci 1.05, che prevede l'integrazione delle strutture assistenziali residenziali per anziani che non possono essere assistiti a domicilio siano integrate con le strutture di continuità assistenziale territoriale extraospedaliera, utilizzando il personale inquadrato negli organici della sanità. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Bellucci 1.06, che prevede che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado debbano garantire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con disabilità, anche qualora sia prevista l'adozione di forme flessibili di organizzazione dell'attività didattica, l'incremento del ricorso alla didattica digitale integrata, complementare alla didattica in presenza. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Bellucci 1.07, che è volto a consentire lo svolgimento di incontri tra minori e genitori nell'ambito delle strutture presso cui sono assistiti i minori fuori famiglia, assicurando e predisponendo le necessarie misure strutturali e organizzative che consentano il rispetto della distanza di sicurezza e la dotazione dei presidi di protezione individuale per il personale e gli ospiti. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Bellucci 1.08, che prevede la costituzione, ad opera di ciascun comune, di un'unità di pronto intervento nelle situazioni a rischio per i minori, in conseguenza dell'emergenza sanitaria in atto, composta da un rappresentante delle istituzioni scolastiche, delle autorità giudiziarie minorili, dei servizi sociali, sanitari e del terzo settore, compreso un rappresentante delle associazioni familiari. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Mollicone 1.010, che prevede, tra l'altro, l'obbligo a fini statistici dell'indicazione della carica virale del paziente in tutti i documenti prodotti dall'autorità sanitaria. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Bellucci 1.012, che è volto a prevedere che presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia costituito un servizio di psicologia scolastica per provvedere alla gestione dei disturbi emotivi degli studenti correlati all'emergenza sanitaria da COVID-19. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti

finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Bellucci 1.014, che prevede l'introduzione dell'infermiere di famiglia o di comunità per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da COVID-19. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Bellucci 1-bis.3, che fa salvi gli effetti di talune disposizioni del decreto-legge n. 18 del 2020 in materia di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, i cui termini scadono il 31 dicembre 2020, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 1.000 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate al reddito di cittadinanza rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio effettuato. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla sostenibilità finanziaria della proposta emendativa in esame;

Bellucci 1-bis.2, che prevede la proroga di dodici mesi dei termini di decadenza e prescrizione in scadenza negli anni 2020 e 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 1.000 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate al reddito di cittadinanza rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio effettuato. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'onere quantificato e alla possibilità di utilizzare a copertura le risorse ivi indicate;

Bagnasco 1-bis.1, che è volto a differire al 31 dicembre 2020 i termini relativi alla sospensione e rateizzazione dei versamenti fiscali previsti da precedente disposizioni, provvedendo ai relativi oneri, peraltro non quantificati, tramite un innalzamento dal 3 al 20 per cento dell'aliquota

dell'imposta sui servizi digitali. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla sostenibilità finanziaria della proposta emendativa in esame;

Viviani 1-bis.7, che dispone un incremento del Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori, in misura pari a 800.000 euro per l'anno 2020, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1,6 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di erogare contributi a fondo perduto in favore dei marittimi e degli armatori delle due motonavi da pesca sequestrate nel mese di settembre scorso dalle autorità libiche, provvedendo ai relativi oneri tramite corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, sebbene da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato il Fondo per le esigenze indifferibili sembra recare le necessarie disponibilità per l'anno 2020, reputa tuttavia necessario acquisire l'avviso del Governo circa le disponibilità di risorse in relazione alle successive annualità 2021 e 2022;

Molteni 1-ter.01, che è volto ad estendere anche al Corpo di polizia locale le disposizioni previste dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge n. 34 del 2020, recanti misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali e corsi di formazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Cirielli 1-ter.02, che è volto a consentire l'assunzione straordinaria di personale presso i comparti della Difesa, della Sicurezza e del Soccorso pubblico, mediante scorrimento di graduatorie. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Bitonci 1-ter.04, 1-ter.05 e 1-ter.06, che prevedono, rispettivamente, la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, dei carichi affidati all'agente della riscossione, anche per i redditi d'impresa, escludendo il pagamento dei relativi interessi, sanzioni, accessori e somme aggiuntive. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;

Bitonci 1-ter.07, che prevede la remissione in termini e la sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;

Bitonci 1-ter.08, che prevede che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;

Bagnasco 3.2, che è volto a sopprimere la previsione di un contributo addizionale che i datori di lavoro sono tenuti a versare qualora richiedano ulteriori nove settimane di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga e a sopprimere l'esenzione dal versamento del contributo addizionale prevista al comma 3 per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento e per coloro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019, provvedendo al relativo onere, valutato in 20 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, stante che da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria

generale dello Stato risulta che il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili reca le necessarie disponibilità per l'anno 2020, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo circa la quantificazione dell'onere previsto e circa la possibilità di destinare le citate risorse alle finalità previste dalla proposta emendativa;

identici De Filippo 3-bis.1 e Mollicone 3-bis.4, che sono volti a sopprimere la previsione con la quale il documento unico di regolarità contributiva (DURC) non rientra nella proroga degli atti amministrativi stabilita al comma 1 dell'articolo 3-bis. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Binelli 3-bis.010, che propone di prorogare dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 la riduzione delle tariffe di incentivo agli impianti eolici *on shore*, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione, come indicati dalla tabella 1.1 dell'Allegato 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019, provvedendo al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo sia in merito alla quantificazione dell'onere previsto sia in merito alla disponibilità delle necessarie risorse nel Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili;

Versace 3-bis.03, che istituisce un bonus di 500 euro mensili per l'acquisto di servizi di *tutorship* a favore delle famiglie con un reddito ISEE inferiore a 30.000 euro annui e che abbiano al loro interno almeno un figlio minore disabile, provvedendo al relativo onere, valutato in 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante la modifica, la soppressione o la riduzione, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della disposizione stessa, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, che appaiono ingiustificati o supe-

rati alla luce delle mutate esigenze sociali ed economiche o che costituiscono una duplicazione. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla quantificazione dell'onere previsto e alla idoneità della copertura proposta;

identici Locatelli 3-bis.06 e Bellucci 3-bis.0100, che estendono la categoria dei lavoratori fragili, per i quali è prevista l'equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ai lavoratori, dipendenti del settore privato, a cui è stata certificata una condizione di rischio derivante da malattie croniche o rare e prorogano al 31 gennaio 2021, anziché al 31 dicembre 2020, l'equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo durante il quale non sia possibile lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile. Al relativo onere, valutato in 200 milioni di euro per l'anno 2020 e in 50 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla quantificazione dell'onere previsto e alla disponibilità delle risorse previste a copertura;

Locatelli 3-bis.07, che istituisce una indennità, erogata dall'INPS, per il periodo di quarantena del figlio infraquattordicenne convivente a favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. Al relativo onere, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla quantificazione dell'onere previsto e alla disponibilità delle risorse previste a copertura;

Locatelli 3-bis.08, che istituisce un congedo straordinario per i genitori lavoratori che hanno almeno un figlio in condizione di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge n. 104 del 1992, provvedendo al relativo onere, valutato in 20 milioni per l'anno 2020 e in 60 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla quantificazione dell'onere previsto e alla disponibilità delle risorse previste a copertura;

Ribolla 3-bis.011, che trasferisce dall'INAIL a Invitalia 50 milioni di euro da erogare alle imprese e agli enti del terzo settore per il rimborso delle spese sostenute o da sostenere per la sanificazione e per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, provvedendo al relativo onere, pari a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla disponibilità delle risorse previste a copertura;

Ferrari 6.1, che, intervenendo sulla copertura finanziaria del provvedimento, aumenta di 10.401.399 euro l'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2020 per la proroga al 31 dicembre dell'anno corrente del contingente di 753 unità impegnato nell'operazione « Strade sicure », destinando integralmente tale aumento al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario. La proposta emendativa provvede al relativo onere aggiuntivo mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, stante che da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta che il Fondo per le esigenze indifferibili reca le necessarie disponibilità per l'anno 2020, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo circa la possibilità di

destinare le citate risorse alle finalità previste dalla proposta emendativa.

Avverte, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Giorgio TRIZZINO (M5S), *relatore*, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.18, 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.5, 1-bis.7, 3.2, 3-bis.1, 3-bis.4, 6.1, e sugli articoli aggiuntivi 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.010, 1.012, 1.013, 1.014, 1-ter.01, 1-ter.02, 1-ter.04, 1-ter.05, 1-ter.06, 1-ter.07, 1-ter.08, 3-bis.03, 3-bis.04, 3-bis.05, 3-bis.06, 3-bis.07, 3-bis.08, 3-bis.09, 3-bis.010, 3-bis.011, 3-bis.0100, 4.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 novembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. —

Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2020, relativo al completamento di progettazione e qualifica del nuovo elicottero da esplorazione e scorta (NEES).

Atto n. 215.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Claudio MANCINI (PD), *relatore*, riferisce che il Ministro della difesa, in data 3 novembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2020, relativo al completamento della progettazione e qualifica del nuovo elicottero da esplorazione e scorta (atto del Governo n. 215). Tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 10 novembre 2020, alla IV Commissione (Difesa) in sede primaria, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.

Dalla scheda illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui rappresenta parte integrante, si evince che il programma in titolo si colloca quale prosecuzione del precedente programma n. SMD 02/2016, di cui costituisce la seconda fase di completamento.

Ciò premesso, rileva che il programma in esame, il cui avvio è previsto nel 2020, si concluderà presumibilmente nel 2027 ed avrà un costo complessivo stimato in 680,02

milioni di euro, che graverà sui pertinenti capitoli in conto capitale dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, afferenti alla missione n. 1, Competitività e sviluppo delle imprese, Programma n. 1.1, Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, si tratta dei capitoli 7485/7 e 7421/25-26-27 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Fa presente nello specifico che, ad una quota degli oneri, pari a 380,02 milioni di euro per il periodo considerato, si farà fronte utilizzando le risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese – istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 e successivamente rifinanziato dal comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 – attribuite, in sede di riparto, al Ministero dello sviluppo economico e verosimilmente riconducibili – pur in assenza di una esplicita indicazione in tal senso nel testo – al settore di interventi denominato «attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni».

In particolare, precisa che, in sede di primo riparto del Fondo in parola, al predetto settore di interventi nella competenza del Ministero dello sviluppo economico sono state assegnate risorse pari a circa 3,1 miliardi di euro per il periodo complessivo 2020-2032, mentre in sede di riparto del rifinanziamento del Fondo stesso sono state destinate per il periodo 2020-2027 al medesimo settore risorse pari complessivamente a circa 2,71 miliardi di euro.

Per quanto concerne, invece, la rimanente quota degli oneri previsti dal programma in esame, pari a 300 milioni di euro per l'arco temporale 2021-2025, ad essa si farà fronte utilizzando le risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018. In proposito, rammenta che il citato Fondo è stato oggetto di riparto ad opera dello schema di decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri (atto del Governo n. 81). Sulla base della tabella allegata al predetto schema, la quota attribuita al Ministero dello sviluppo economico, con riferimento all'arco temporale 2021-2025 interessato dallo schema di decreto in esame, è pari a 269 milioni di euro per l'anno 2021, a 500 milioni di euro per l'anno 2022, a 410 milioni di euro per l'anno 2023, a 385 milioni di euro per l'anno 2024 e a 389 milioni di euro per l'anno 2025. La medesima scheda illustrativa precisa inoltre che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche in ragione del fatto che il profilo finanziario del programma indicato nel previsionale cronoprogramma dei pagamenti presenta un carattere meramente indicativo, da attualizzarsi a valle del perfezionamento dell'iter negoziale secondo l'effettiva esigenza di cassa.

Tanto considerato, nel prendere atto che le risorse stanziare a legislazione vigente appaiono congrue rispetto alle spese oggetto di copertura, ritiene comunque necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle stesse – anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2021-2023 – nonché assicuri che l'utilizzo delle risorse medesime non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

La Viceministra Laura CASTELLI, in riferimento alla richiesta del relatore, fa presente che le risorse di competenza del Ministero dello sviluppo economico a valere sui Fondi di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, come rifinanziato, e all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, risultano disponibili ai fini della copertura delle spese del programma pluriennale in esame, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dal disegno di legge di bilancio per il trien-

nio 2021-2023 e che l'utilizzo delle predette risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli ulteriori interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle quote dei citati Fondi di competenza del medesimo Ministero.

Claudio MANCINI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2020, relativo al completamento di progettazione e qualifica del nuovo elicottero da esplorazione e scorta (NEES) (Atto n. 215);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le risorse di competenza del Ministero dello sviluppo economico a valere sui Fondi di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, come rifinanziato, e all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, risultano disponibili ai fini della copertura delle spese del programma pluriennale in esame, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2021-2023;

l'utilizzo delle predette risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli ulteriori interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle quote dei citati Fondi di competenza del medesimo Ministero,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2020, relativo all'approvvigionamento di 100 veicoli di nuova blindo centauro per le unità dell'Esercito italiano, comprensivi di supporto logistico decennale.

Atto n. 216.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, fa presente che il Ministro della difesa, in data 3 novembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2020, relativo all'approvvigionamento di 100 veicoli Nuova Blindo Centauro per le unità dell'esercito italiano (atto del Governo n. 216). Tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 10 novembre 2020, alla IV Commissione (Difesa) in sede primaria, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera. Dalla scheda illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui rappresenta parte integrante, si evince che il programma in titolo si colloca quale prosecuzione del precedente programma n. SMD 01/2016, di cui costituisce una seconda *tranche* attuativa.

Ciò premesso, rileva che il programma in esame, il cui avvio è previsto nel 2023, si concluderà presumibilmente nel 2030 ed avrà un costo complessivo stimato in 788,95 milioni di euro, che graverà sui pertinenti capitoli in conto capitale dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo eco-

nomico, afferenti alla missione n. 1, Competitività e sviluppo delle imprese, Programma n. 1.1, Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, si tratta dei capitoli 7485/7-10-11 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Nello specifico, ad una quota degli oneri, pari a 370,95 milioni di euro per gli anni 2028-2030, si farà fronte utilizzando le risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese – istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 e successivamente rifinanziato dal comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 – attribuite, in sede di riparto, al Ministero dello sviluppo economico e verosimilmente riconducibili – pur in assenza di una esplicita indicazione in tal senso nel testo – al settore di interventi denominato «attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni».

In particolare precisa che, in sede di primo riparto del Fondo in parola al predetto settore di interventi nella competenza del Ministero dello sviluppo economico sono state assegnate risorse pari a circa 3,1 miliardi di euro per il periodo complessivo 2020-2032, mentre in sede di riparto del rifinanziamento del Fondo stesso al medesimo settore sono state destinate per l'anno 2029 – l'unico interessato dal provvedimento in esame – risorse pari a circa 233 milioni di euro.

Per quanto concerne, invece, la rimanente quota degli oneri previsti dal programma in esame, pari a 418 milioni di euro per l'arco temporale 2023-2027, precisa che ad essa si farà fronte utilizzando le risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018. In proposito, rammenta che il citato Fondo è stato oggetto di riparto ad opera dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (atto del Governo n. 81). Sulla base della tabella allegata al predetto

schema, la quota attribuita al Ministero dello sviluppo economico, con riferimento all'arco temporale 2023-2027 interessato dallo schema di decreto in esame, è pari a 410 milioni di euro per l'anno 2023, a 385 milioni di euro per l'anno 2024, a 389 milioni di euro per l'anno 2025, a 470 milioni di euro per l'anno 2026 e a 531 milioni di euro per l'anno 2027. La medesima scheda illustrativa precisa inoltre che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche in ragione del fatto che il profilo finanziario del programma indicato nel previsionale cronoprogramma dei pagamenti presenta un carattere meramente indicativo, da aggiornarsi a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale secondo l'effettiva esigenza di cassa.

Tanto considerato, nel prendere atto che le risorse stanziare a legislazione vigente appaiono congrue rispetto alle spese oggetto di copertura, ritiene comunque necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle stesse – anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2021-2023 – nonché assicuri che l'utilizzo delle risorse medesime non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

La Viceministra Laura CASTELLI, in relazione alla richiesta del relatore, fa presente che le risorse di competenza del Ministero dello sviluppo economico a valere sui Fondi di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, come rifinanziato, e all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, risultano disponibili ai fini della copertura delle spese del programma pluriennale in esame, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2021-2023. Fa presente inoltre che l'utilizzo delle predette risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli

ulteriori interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle quote dei citati Fondi di competenza del medesimo Ministero.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2020, relativo all'approvvigionamento di 100 veicoli di nuova blindo centauro per le unità dell'Esercito italiano, comprensivi di supporto logistico decennale (Atto n. 216);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le risorse di competenza del Ministero dello sviluppo economico a valere sui Fondi di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, come rifinanziato, e all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, risultano disponibili ai fini della copertura delle spese del programma pluriennale in esame, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2021-2023;

l'utilizzo delle predette risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli ulteriori interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle quote dei citati Fondi di competenza del medesimo Ministero,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2020, relativo all'ammodernamento e rinnovamento di un sistema satellitare per le telecomunicazioni governative (SICRAL 3).

Atto n. 217.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, riferisce che il Ministro della difesa, in data 3 novembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2020, relativo all'ammodernamento e rinnovamento di un sistema satellitare per le telecomunicazioni governative SICRAL3 (atto del Governo n. 217). Tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 10 novembre 2020, alla IV Commissione (Difesa) in sede primaria, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera. Dalla scheda illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui rappresenta parte integrante, si evince che il programma in titolo è volto alla realizzazione di un sistema satellitare per le telecomunicazioni governative funzionale a garantire il supporto trasmissivo per operazioni legate alla *homeland security* e a pubbliche calamità.

Ciò premesso, rileva che il programma in esame, il cui avvio è previsto nel 2020, si concluderà presumibilmente nel 2024 in riferimento alla prima *tranche* di interventi

oggetto del presente schema di decreto ed avrà per tale fase un costo complessivo stimato in 199 milioni di euro, che graverà sul pertinente capitolo in conto capitale dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, afferente alla missione n. 1, Competitività e sviluppo delle imprese, Programma n. 1.1, Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, si tratta del capitolo 7421 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

In particolare, precisa che ai predetti oneri si farà fronte utilizzando le risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018. In proposito, rammenta che il citato Fondo è stato oggetto di riparto ad opera dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (atto del Governo n. 81). Sulla base della tabella allegata al predetto schema, la quota attribuita al Ministero dello sviluppo economico, con riferimento all'arco temporale 2020-2024 interessato dallo schema di decreto in esame, è pari a 220 milioni di euro per l'anno 2020, a 269 milioni di euro per l'anno 2021, a 500 milioni di euro per l'anno 2022, a 410 milioni di euro per l'anno 2023 e a 385 milioni di euro per l'anno 2024. La medesima scheda illustrativa precisa inoltre che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Tanto considerato, nel prendere atto che le risorse stanziare a legislazione vigente appaiono congrue rispetto alle spese oggetto di copertura, ritiene comunque necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle stesse – anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2021-2023 – nonché assicuri che l'utilizzo delle risorse medesime non sia suscettibile

di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

La Viceministra Laura CASTELLI, in relazione alla richiesta della relatrice, fa presente che le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 di competenza del Ministero dello sviluppo economico risultano disponibili ai fini della copertura delle spese del programma pluriennale in esame, anche alla luce del nuovo quadro finanziario contenuto nel disegno di legge di bilancio per il triennio 2021-2023. Fa inoltre presente che l'utilizzo delle predette risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli ulteriori interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle quote del citato Fondo di competenza del medesimo Ministero

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2020, relativo all'approvvigionamento di 100 veicoli di nuova blindo centauro per le unità dell'Esercito italiano, comprensivi di supporto logistico decennale (Atto n. 216);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le risorse di competenza del Ministero dello sviluppo economico a valere sui Fondi di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, come rifinanziato, e all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, risultano disponibili ai fini della copertura delle spese del programma pluriennale in esame, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dal dise-

gno di legge di bilancio per il triennio 2021-2023;

l'utilizzo delle predette risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli ulteriori interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle quote dei citati Fondi di competenza del medesimo Ministero,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Martedì 24 novembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 15.

Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012.

Doc. LVII-bis, n. 3.

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pietro NAVARRA (PD), *relatore*, fa presente che la Relazione trasmessa dal Governo, che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (OMT), è adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012 (cosiddetta legge rinforzata di attuazione del principio del pareggio di bilancio), il quale prevede che scostamenti temporanei del saldo di bilancio strutturale

dall'OMT siano consentiti in caso di eventi eccezionali, sentita la Commissione europea e previa autorizzazione approvata dalle Camere, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, indicando nel contempo il piano di rientro verso l'OMT.

Ricorda, in via preliminare, che la Relazione in esame è stata preceduta da quattro autorizzazioni allo scostamento dal piano di rientro approvate a maggioranza assoluta dalle Camere nel corso del 2020 per far fronte alla crisi economico-sanitaria da COVID-19.

Le risorse finanziarie della prima autorizzazione, presentata il 5 marzo, sono state impiegate quasi integralmente per finanziare le misure contenute nel decreto-legge n. 18 del 2020 e, in parte, per finanziare le misure del decreto-legge n. 23 del 2020 e del decreto-legge n. 34 del 2020.

In occasione della presentazione del Documento di economia e finanza (DEF) 2020, il 24 aprile 2020, il Governo ha presentato al Parlamento una seconda Relazione, le cui risorse finanziarie sono state quasi integralmente impiegate per il finanziamento delle misure introdotte dal decreto-legge n. 34 del 2020.

Il 23 luglio 2020 il Governo ha presentato la terza Relazione al Parlamento, le cui risorse finanziarie sono state quasi integralmente impiegate per il finanziamento delle misure introdotte dal decreto-legge n. 104 del 2020.

Il 6 ottobre, infine, in occasione della presentazione della Nota di aggiornamento del DEF 2020, il Governo ha trasmesso al Parlamento la quarta relazione, che illustra un ulteriore aggiornamento del piano di rientro verso l'OMT, autorizzato dalle Camere il 14 ottobre con l'approvazione di apposite risoluzioni a maggioranza assoluta.

Le richieste di scostamento autorizzate finora dal Parlamento nel corso del 2020 hanno comportato il ricorso al maggior deficit per circa 100 miliardi, pari a 6,1 punti percentuali di PIL.

Venendo ai contenuti della relazione in esame, fa presente che il Governo evidenzia che l'aggravamento della situazione sanitaria derivante dalla seconda ondata di con-

tagi da COVID-19 sviluppatasi in autunno ha indotto ad adottare misure restrittive differenziate a livello territoriale. Le regioni sono state suddivise in base a tre categorie di gravità delle condizioni sanitarie a cui sono associate delle regole di distanziamento sociale e di chiusura delle attività economiche differenziate. Il quadro della gravità delle condizioni sanitarie di alcune regioni è mutato, rendendo necessario estendere le misure di sostegno in corso di approvazione attraverso la predisposizione di ulteriori misure, rendendo necessario reperire risorse finanziarie aggiuntive.

Fa presente che, chiariti i presupposti e le finalità della Relazione, il Governo illustra l'aggiornamento delle stime tendenziali di finanza pubblica per l'anno in corso, con specifico riferimento al livello di indebitamento netto in rapporto al PIL. Al riguardo, in particolare, il Governo rivede in miglioramento la stima dell'indebitamento netto tendenziale per l'anno in corso al 10,4 per cento del PIL, principalmente sulla scorta di una revisione al ribasso delle previsioni delle spese per consumi intermedi, redditi, investimenti e interessi.

Evidenzia che, sulla scorta di tale revisione dell'andamento tendenziale dell'indebitamento netto, il Governo, con la Relazione in esame, sentita la Commissione europea, richiede, per il solo anno 2020, l'autorizzazione al ricorso al maggiore indebitamento pari a 5 miliardi di euro in termini di saldo netto da finanziare e di 8 miliardi in termini sia di fabbisogno sia di indebitamento netto.

Per effetto della nuova richiesta di scostamento e considerando le precedenti autorizzazioni concesse e gli obiettivi programmatici definiti dalla NADEF 2020 e dal DPB 2021, complessivamente il livello massimo del saldo netto da finanziare potrà quindi aumentare, per l'anno in corso, fino a 341 miliardi di euro in termini di competenza e fino a 389 miliardi in termini di cassa.

Rileva inoltre che, per quanto riguarda il prossimo triennio di programmazione, nonostante l'elevato grado di incertezza che circonda ogni tentativo di stima, il

Governo conferma il percorso di rientro verso l'OMT già indicato nella Nota di aggiornamento del DEF di ottobre scorso, in base al quale si avrebbe un indebitamento netto pari al 7 per cento del PIL nel 2021, al 4,7 per cento nel 2022 e al 3 per cento nel 2023.

Infine, per approfondimenti, rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con l'illustrazione del relatore Navarra.

Claudio BORGHI (LEGA) afferma che la necessità di un ulteriore scostamento, dopo i tre precedenti già approvati, è una conferma dell'incompetenza del Ministro dell'economia e delle finanze e deriva dal difetto di un'idonea valutazione iniziale dell'entità delle misure necessarie per far fronte all'emergenza. Ricorda che il Ministro ha inizialmente parlato di 3,6 miliardi di euro di disavanzo che, in realtà, sono già divenuti 100 miliardi. Oltretutto sottolinea che, se all'inizio potevano esserci difficoltà di valutazione per l'imprevedibilità della crisi, adesso, dopo le misure restrittive adottate in seguito alla seconda ondata di diffusione dell'epidemia, è presumibile ritenere che 5 miliardi di euro non saranno certamente sufficienti per ricostituire il tessuto economico del Paese, oltretutto se si tiene presente una possibile chiusura delle attività economiche nel periodo natalizio. Sottolinea inoltre che anche i settori produttivi rimasti aperti hanno meno introiti in questo periodo e pertanto, se prima erano in pareggio, adesso sono a rischio di fallimento. Ritiene che la timidezza dimostrata dal Governo nel chiedere scostamenti misurati con più relazioni successive sia dovuta al timore di incorrere in una bocciatura da parte delle autorità dell'Unione europea. Chiarisce che l'effetto indotto da più misure successive non è paragonabile a quello di una misura adeguata assunta in una sola volta. Allo stesso modo ricorda che il gruppo della Lega aveva proposto di approvare un anno bianco fiscale, ossia l'interruzione dei pagamenti fiscali per l'anno in corso; invece sottolinea che il

Governo ha soltanto prorogato le scadenze fiscali inducendo incertezza negli operatori economici. Dichiaro di essere contrario a tale *modus operandi* del Governo, che sarà confermato da un già annunciato futuro ulteriore scostamento di bilancio. Nell'evidenziare che la sua posizione in merito alla necessità di fare ulteriore debito per immettere congrue risorse nel tessuto produttivo sarebbe contraria alle proprie convenienze politiche, chiede tuttavia al Governo di prevedere uno scostamento di maggiore entità fin d'ora nella prospettiva di un'azione più ampia ed efficace. Preannuncia pertanto il proprio voto contrario sulla Relazione in esame.

Paolo PATERNOSTER (LEGA), associandosi a quanto affermato dall'onorevole Claudio Borghi, ritiene che l'entità dello scostamento dall'obiettivo di medio termine (OMT) previsto dalla Relazione trasmessa dal Governo sia troppo esiguo per rispondere alle necessità del Paese. In merito alla conferma da parte del Governo del percorso di rientro verso l'OMT già indicato nella Nota di aggiornamento del DEF ritiene che tale conferma non sia credibile, in quanto, a suo avviso, è inevitabile che il debito pubblico continui a crescere in futuro. Ritiene, inoltre, che i 100 miliardi di euro di scostamento autorizzati negli ultimi mesi dal Parlamento non siano stati utilizzati efficacemente dal Governo. A suo avviso, infatti, il Governo avrebbe ottenuto risultati migliori se avesse investito maggiormente tali risorse in riforme strutturali, piuttosto che in misure assistenziali, che non hanno avuto rilevanti effetti positivi per la nostra economia. In proposito, ritiene che le misure assistenziali, come ad esempio la cassa integrazione guadagni, siano utili nella fase iniziale dell'emergenza, ma, allo stesso tempo, sarebbe stato opportuno sostenere più efficacemente le imprese e i titolari di partita IVA tramite una consistente riduzione del cuneo fiscale e della pressione fiscale per le aziende. Al riguardo, crede che il Governo abbia favorito interventi di tipo assistenzialistico, piuttosto che sostenere le imprese al fine di consentire loro di continuare ad essere competitive sui mercati internazionali. Ricorda che, proprio a

tale scopo, fin dall'inizio della crisi la Lega aveva chiesto un « anno bianco » dal punto di vista fiscale, per evitare che gli imprenditori si trovassero a dover provvedere ad adempimenti fiscali che non erano in grado di onorare. Tutto ciò premesso, ritiene che le risorse derivanti dall'ennesimo scostamento dall'OMT, come in passato, andranno a finanziarie misure poco utili per rilanciare l'economia del nostro Paese, provocando, dopo la pandemia sanitaria, anche una pandemia economica. Preannuncia pertanto il proprio voto contrario sulla Relazione in esame.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nello stigmatizzare l'immagine, a suo avviso, serafica e piena di sé del Ministro dell'economia e delle finanze durante l'audizione svolta nella serata di ieri, ritiene che egli dovrebbe essere maggiormente empatico con la situazione di desolazione e crisi che sta vivendo il Paese in questi mesi. A suo avviso, l'atteggiamento del Ministro dimostra che il Governo non ha contezza della reale situazione del nostro Paese e, a conferma di ciò, richiama la circostanza che alla sua domanda relativa alla mancanza di riforme strutturali nella manovra di bilancio il Ministro ha risposto portando ad esempio solo la previsione dell'assegno unico per le famiglie. Ritiene quindi che al Governo manchi una capacità progettuale e anche di visione dell'immediato, altrimenti, a suo avviso, non sarebbero spiegabili le continue richieste di scostamento dall'OMT. In merito all'invito alla collaborazione proposto dal Governo alle opposizioni, ritiene che debba trattarsi di una collaborazione reale, ma non reputa che ciò sia possibile poiché, in occasione dell'esame degli ultimi decreti-legge, la maggioranza ha sempre dimostrato di essere litigiosa persino al proprio interno. Pertanto, invita il Governo ad un'attenta riflessione su come utilizzare al meglio le risorse rese disponibili dallo scostamento dall'OMT.

Preannuncia pertanto, a nome del proprio gruppo, l'astensione sulla Relazione in esame.

Pietro NAVARRA (PD), *relatore*, replicando ai deputati intervenuti, ricorda che

le scelte di politica economica operate dal Governo nel secondo trimestre dell'anno in corso hanno prodotto risultati decisamente rilevanti in termini di crescita economica, considerando che nel terzo trimestre dell'anno si è verificato un rimbalzo del 16,1 per cento, maggiore di quello di molti altri Paesi dell'Unione europea. Pertanto, a suo avviso, quella che l'onorevole Claudio Borghi definisce « incompetenza » si è dimo-

strata estremamente utile all'economia del nostro Paese.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO

Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.
C. 2779 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

MEF - RGS - Prot. 222479 del 23/11/2020 - U



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO III

Roma,

All'Ufficio Legislativo Economia
e, p.c.
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
All'Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

Prot. nr.
Rif. prot. entrata nr. 221147/2020
Allegati: 1
Risposta a Nota del

OGGETTO: A.C. 2779 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. *Relazione tecnica al passaggio.*

In ordine al provvedimento indicato in oggetto, all'esame della Camera dei Deputati, si trasmette **la relazione tecnica di passaggio positivamente verificata**, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Il Ragioniere Generale dello Stato

AC 2779 – “CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 OTTOBRE 2020, N. 125, RECANTE MISURE URGENTI CONNESSE CON LA PROROGA DELLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E PER LA CONTINUITÀ OPERATIVA DEL SISTEMA DI ALLERTA COVID, NONCHÉ PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2020/739 DEL 3 GIUGNO 2020”.

RELAZIONE TECNICA

Il decreto-legge reca misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, relative alla proroga dei termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124; sono inoltre differiti i termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale. Il decreto reca, altresì, misure urgenti per l'attuazione della Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020 entro il termine di recepimento fissato per la data del 24 novembre 2020 e per assicurare la continuità operativa del sistema di allerta COVID.

Inoltre, il decreto-legge reca misure urgenti in materia di differimento delle consultazioni elettorali per l'anno 2020 e in materia di riscossione esattoriale.

Articolo 1

Il comma 1, lettera a), dispone per la proroga al 31/01/2021 del termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, per l'adozione delle possibili misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19; la lettera b) del comma 1 aggiunge fra le misure di contenimento dell'epidemia di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 19 del 2020 l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione individuale con possibilità di prevederne l'obbligatorietà nei casi e con le esclusioni indicate.

Trattasi di proroghe di misure ordinarie che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al comma 2, la lettera a) introduce una modifica all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, relativa alla possibilità per la Regione di introdurre misure ampliative rispetto a quelle disposte dai decreti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; la lettera b) proroga il termine di cui all'articolo 3

del citato decreto-legge n. 33 del 2020 comma 1, entro il quale è possibile adottare le misure di cui al medesimo decreto-legge.

Trattasi di proroghe e misure ordinamentali che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al comma 3, la lettera a) prevede che i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'Allegato 1 del decreto legge n. 83 del 2020 siano prorogati al 31 dicembre 2020, salvo quanto previsto all'allegato medesimo e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Le disposizioni prorogate fino al 31 dicembre 2020 sono quelle elencate alla lettera b): che apporta le seguenti modificazioni al citato Allegato 1:

- n. 1) **sostituisce la riga 16-ter:** Articolo 87, commi 6, 7, del decreto-legge n. 18 del 2020, afferenti, rispettivamente: alla dispensa temporanea dal servizio e al congedo straordinario in caso di sottoposizione del personale a quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
- n. 2) **sostituisce la riga 18:** Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 18/2020 concernenti attività formative e di servizio agli studenti.
- n. 3) **inserisce la riga 19-bis:** Articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 concernente *“Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti”*.
- n. 4) **inserisce la riga 24-bis :** Articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 4 concernente *“Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato.”*
- n. 5) **si prevede la soppressione delle seguenti righe, escludendo così la proroga delle disposizioni ivi contenute:**
 - riga 28: Commissariamento AGENAS;
 - riga 29: Sistema allerta COVID;
- n. 6) **si prevede l'inserimento della:**
 - riga 30-ter: Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77” Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato nonché disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi
 - riga 30-quater: Articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77” Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali;

- **n.6-bis) si prevede la sostituzione al numero 32 del primo periodo con il seguente:**
“L’articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza”, in materia di lavoro agile nel settore privato;
- **n. 7) si prevede l’inserimento della riga 33-bis: Articolo 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 in materia di modalità di svolgimento di alcune attività giudiziarie, ai sensi del secondo quanto disposto dai commi dal 3 al 10 della norma appena citata del D.L. 34/2020.**

La proroga delle disposizioni sopra elencate non determina nuovi oneri a carico della finanza pubblica in quanto l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge che si novella già prevede che *“le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse autorizzate a legislazione vigente”*. Peraltro, anche l’articolo 6, comma 1, prevede che all’attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

- **n. 8) inserimento riga 34-bis: Articolo 35 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 “Strade sicure”.**

Si prevede la proroga del contingente di 753 unità fino al 31 dicembre 2020 che comporta un’ulteriore spesa complessiva di 6.197.854 euro a copertura dei costi d’impiego per il periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020.

I costi sono dettagliati nelle tabelle che seguono, distintamente relative ai due contingenti considerati, rispettivamente di 500 unità già previste e finanziate con l’art. 22 comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di 253 unità già previste e finanziate con l’art. 74 comma 01 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Le voci di costo considerate sono le seguenti:

- ✓ **Numerico del personale impiegato 753 unità**
- ✓ **Valore temporale dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020 (77 gg.)**
- ✓ **Valore medio del compenso orario per lavoro straordinario secondo il costo unitario di 17,66 euro lordi**
- ✓ **Indennità onnicomprensiva pari a euro 26,00 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (cui si applica il trattamento fiscale previsto dall’art. 51, comma 5, del DPR 917/1986) ed a euro 13,00 per i militari impiegati nella sede di servizio (a tali volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato- ritenute INPDAP del 24,29% ed IRAP dell’8,5% ai sensi della vigente normativa in materia**

- ✓ Indennità di marcia/missione, oneri per ricognizione e trasferimenti
- ✓ Materiali ed attrezzature varie/ pedaggi autostradali
- ✓ Vitto, calcolato su un pasto giornaliero pari a euro 15,00 pro capite
- ✓ Alloggiamento calcolato su un pernottamento pari a euro 35,00 pro capite
- ✓ Costi di equipaggiamento/vestiario
- ✓ Funzionamento automezzi

Agli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'

MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI

MILITARI FUORI SEDE STANZIALE

PROROGA 500 PAX DAL 16/10 AL 31/12/2020

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 16/10 al 31/12/2020 (77gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	500	29,44	441.600	1.133.440
Straordinario	500	17,66	353.200	906.547
TOTALE SPESE PERSONALE			794.800	2.039.987
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 16/10 al 31/12/2020 (77 gg.)
Vitto strutture civili	500	15,00	225.000	577.500
Alloggio strutture civili	500	35,00	525.000	1.347.500
equipaggiamento/vestiario	500	1,45	21.750	55.825
funzionamento automezzi	36	20,00	21.600	55.440
ONERI DI FUNZIONAMENTO			793.350	2.036.265
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				19.355
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				20.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM				39.355
RIEPILOGO			costo/mese (30 gg.)	costo dal 16/10 al 31/12/2020 (77 gg.)
ONERI DI PERSONALE			794.800	2.039.987
ONERI DI FUNZIONAMENTO			793.350	2.036.265
TOTALE ONERI			1.588.150	4.076.252
ONERI UNA TANTUM				39.355
TOTALE GENERALE PROROGA 500 UNITA'			1.588.150	4.115.607

LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'
MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI
MILITARI FUORI SEDE STANZIALE

PROROGA 253 PAX DAL 16/10 AL 31/12/2020

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 16/10 al 31/12/2020 (77gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	253	29,44	223.450	573.521
Straordinario	253	17,66	178.719	458.712
TOTALE SPESE PERSONALE			402.169	1.032.233
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 16/10 al 31/12/2020 (77 gg.)
Vitto strutture civili	253	15,00	113.850	292.215
Alloggio strutture civili	253	35,00	265.650	681.835
equipaggiamento/vestiario	253	1,45	11.006	28.247
funzionamento automezzi	18	20,00	10.800	27.720
ONERI DI FUNZIONAMENTO			401.306	1.030.017
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				9.997
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				10.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM				19.997
RIEPILOGO			costo/mese (30 gg.)	costo dal 16/10 al 31/01/2021 (108 gg.)
ONERI DI PERSONALE			402.169	1.032.233
ONERI DI FUNZIONAMENTO			401.306	1.030.017
TOTALE ONERI			803.475	2.062.250
ONERI UNA TANTUM				19.997
TOTALE GENERALE PROROGA 253 UNITA'			803.475	2.082.247
RIEPILOGO ONERI				costo dal 16/10 al 31/12/2020 (77 gg.)
SUB TOTALE ONERI 500 UNITA'				4.115.607
SUB TOTALE ONERI 253 UNTIA'				2.082.247
TOTALE GENERALE				6.197.854

Il comma 4 modifica l'articolo 87, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevedendo che gli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 87 (prorogati all'articolo 1, comma 3, lettera b), n. 1, del presente decreto-legge), relativi all'esposizione a rischio di contagio da COVID-19 del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché quelli relativi alle assenze per malattia o quarantena o per permanenza domiciliare fiduciaria dovute al Covid-19 del predetto personale, possano essere effettuati dal rispettivo servizio sanitario di ciascuna Forza di polizia, Forza Armata o Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo attuata, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ha natura ordinamentale e non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica il comma 4-bis che prevede l'inserimento all'articolo 100, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 di una disposizione in materia di rinnovo dei mandati dei componenti degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca, ove scaduti.

Il comma 4-ter legittima l'Istat a rendere disponibili alle unità di rilevazione, dall'entrata in vigore e fino al 31 marzo 2021, i canali per la compilazione dei dati statistici, comunicando alle stesse le modalità per fornire i dati relativi alle rilevazioni concluse o avviate nel corso dell'anno 2020. La disposizione ha carattere procedimentale e non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4-quater proroga al 30 aprile 2021 il termine del 31 dicembre 2020 previsto all'articolo 104, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 in materia di validità dei documenti di riconoscimenti e di identità. La norma di carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4-quinquies, modificando l'articolo 107, comma 2, del decreto legge n. 18 del 2020, prevede una proroga per il solo anno 2020 relativamente alla pubblicazione delle delibere di variazione delle aliquote e dei regolamenti in materia di tributi comunali, al fine di risolvere il mancato coordinamento tra il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 e i termini previsti a legislazione vigente per l'invio al Dipartimento delle Finanze delle suddette delibere al fine di farne acquisire efficacia costitutiva.

Resta fermo, come previsto dal comma 4-sexies, che è comunque dovuto il versamento della seconda rata IMU del 16 dicembre sulla base delle aliquote al momento pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si prevede, inoltre, al comma 4-*septies* che l'eventuale differenza dell'IMU dovuta sulla base delle maggiori aliquote sia versata entro il 28 febbraio 2021. Per quanto riguarda invece l'eventuale rimborso trovano applicazione le regole ordinarie.

Alle disposizioni di cui ai commi da 4-*quinquies* a 4-*septies* non si ascrivono oneri per la finanza pubblica, atteso che in base ai vigenti principi contabili gli eventuali versamenti effettuati entro il 28 febbraio 2021 potranno, comunque, essere accertati dagli enti interessati con imputazione al corrente anno.

Il comma 4-*octies* dispone il differimento al 31 dicembre 2020 del termine per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La disposizione riveste carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rivestono altresì carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica le disposizioni dettate dal comma 4-*novies* e dal comma 4-*decies*.

In particolare, il comma 4-*novies* dispone la proroga dal 31 ottobre 2020 al 31 marzo 2021 del termine previsto dall'art. 101, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo settore - per l'adeguamento da parte degli enti alle disposizioni inderogabili dello stesso Codice.

Il comma 4-*decies* apporta una modifica all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 112 del 2017 prevedendo una proroga dal 31 ottobre 2020 al 31 marzo 2021 del termine ivi previsto per l'adeguamento da parte delle imprese sociali alle disposizioni dello stesso decreto. Ha carattere regolamentare e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica il comma 4-*undecies* che reca modifiche all'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, in materia di "*Sperimentazione servizi finanziari digitali*" relativa alle attività di tecno-finanza (Fin.Tech). Si prevedono, in particolare, alcune modifiche ordinamentali relative alle caratteristiche della predetta sperimentazione e viene fissato al 31 gennaio 2021 il termine previsto al comma 2-bis del predetto articolo 1 per l'adozione dei regolamenti di attuazione.

Il comma 4-*duodecies*, al fine di garantire la continuità delle funzioni sino alla efficace nomina dei nuovi organi, prevede che sino al 15 dicembre 2020 siano disapplicate, in relazione alle società in house, le disposizioni recate dall'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (cd. TUSPP). Nel suddetto periodo, agli organi delle predette società si applicano gli artt. 2385, comma 2, e 2400, comma 1, ultimo periodo, del codice civile, che prevedono l'istituto della *prorogatio*, per il caso di cessazione dalla carica per la scadenza del termine. Si dispone, inoltre, la salvezza degli effetti degli atti sinora compiuti. Dalla disposizione in esame non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I commi da *4-terdecies* a *4-septiesdecies* dettano disposizioni in materia di elezioni degli organi degli enti locali.

In particolare, il comma *4-terdecies* reca disposizioni in materia di rinvio delle elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del TUEL, prorogando al 31 marzo 2021 il termine di elezione mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale. Si dispone, inoltre, che fino al rinnovo degli organi di cui al primo periodo è prorogata la durata della gestione della Commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n. 267 del 2020.

Il comma *4-quaterdecies* dispone che limitatamente all'anno 2020, in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, il termine per procedere a nuove elezioni del consiglio metropolitano, di cui all'articolo 1, comma 21, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è fissato in centottanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

Ai sensi del comma 4 *–quinquiesdecies*, le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali sono rinviate, anche ove già indette, e si svolgono entro il 31 marzo 2021, mediante l'integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale.

Fino al rinnovo degli organi, il comma *4-sexiesdecies* prevede che è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.

Infine, il comma *4-septiesdecies* prevede una clausola di invarianza della spesa disponendo che dall'attuazione delle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 4- *duodevicies* prevede la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 di carattere ordinamentale, dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 e prorogata con delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, che si rende necessaria atteso che l'emergenza derivante dall'agente virale Covid-19 ha rallentato la realizzazione degli interventi, peraltro di particolare complessità, necessari a seguito dell'eccezionale evento emergenziale in rassegna, che, come noto, ha interessato larga parte del territorio nazionale.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto mira al completamento degli interventi già programmati e finanziati con le risorse assegnate per l'emergenza in questione con delibere del Consiglio dei Ministri.

Il comma 4-undecies, sempre in materia di protezione civile dispone la possibilità di proroga delle contabilità speciali per la gestione delle risorse del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico fino al 31 dicembre 2024.

Le risorse del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 febbraio 2019, "Azioni 2 (Piano emergenza dissesto), Azioni 3 e 4", sono confluite nelle contabilità speciali aperte a seguito degli eventi, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, individuati ai sensi dell'articolo 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n.136.

Le predette sono quelle di seguito elencate:

REGIONE	N. CONTABILITA' SPECIALE
Abruzzo	6050
Basilicata	6082 6076
Bolzano	Tesoreria n. 306664
Calabria	6116 6101 6074
Emilia Romagna	6110 6084 6080 6097
FVG	6113
Lazio	6104
Liguria	6105 6069
Lombardia	6102
Molise	6067
Piemonte	6099
Sardegna	6111
Sicilia	6109
Toscana	6107 6064
Trento	Tesoreria n. 306666
Umbria	6158
Valle d'Aosta	6079
Veneto	6108 6089

Complessivamente sono disponibili risorse pari a 3.124.000.000 euro (di cui 2.600.000 relativi al comma 1028 e 524.600.000 relativi al comma 24-quater) finanziate sulle annualità 2019-2021 e gestite secondo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019.

Tuttavia, la programmazione triennale 2019-2021 supera in termini temporali le scadenze previste per la durata delle contabilità speciali ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La proroga può essere disposta con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottare ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Ai fini dell'adozione di tale ordinanza è necessario che sia stato verificato il cronoprogramma dei pagamenti predisposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica

Articolo 1-bis (disposizioni in materia di riscossione)

L'articolo dispone la proroga della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione. La disposizione è analoga al testo del decreto legge del 20 Ottobre 2020, n. 129, approvato dal Consiglio dei Ministri e trasfuso nel testo del provvedimento, al fine della sua conversione.

Alla proroga del termine della sospensione di cui all'art. 68 del DL n. 18/2020 (termine già modificato dall'art. 154 del DL n. 34/2020 e successivamente dall'art. 99 del DL n. 104/2020), avente ad oggetto i termini dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, è associato un peggioramento dei valori tendenziali della riscossione per l'anno 2020 che presupponevano una progressiva ripresa delle attività a partire dal 16 ottobre 2020, in conseguenza del riavvio delle attività e in particolare della notifica delle cartelle di pagamento.

L'estensione del periodo di sospensione dal 16 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, comporterà un impatto sul gettito della riscossione da ruolo 2020, così stimato:

milioni di euro	Impatto sul gettito 2020
TOTALE	-252,3
ERARIO	-130,7
ENTI PREVIDENZIALI	-91,8
ALTRI ENTI	-29,8

La disposizione in argomento, che modifica il comma 1 del predetto articolo 68 del DL n. 18/2020, inoltre, comporta l'estensione dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 anche della sospensione delle verifiche ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973 prevista dall'art. 153 del DL n. 34/2020. Ciò determina impatti sul gettito che sono stati stimati prendendo a riferimento il volume medio mensile (rilevato in un periodo di 18 mesi da luglio 2018 a dicembre 2019) degli incassi derivanti dai pignoramenti conseguenti all'attività di verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, pari a circa 17,6 milioni di euro.

Considerando che gli effetti di tali previsioni si estenderanno per un periodo di ulteriori 2,5 mesi, l'impatto stimato sul gettito del 2020 risulta essere il seguente:

milioni di euro	Impatto sul gettito 2020
TOTALE	-44,0
ERARIO	-24,6
ENTI PREVIDENZIALI	-12,2
ALTRI ENTI	-7,2

Con riferimento all'estensione al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione, previsto dall'art. 152, comma 1, del DL n. 34/2020 e già modificato dall'art. 99 del DL n. 104/2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione, nonché dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, la stima degli effetti sul gettito ha considerato il volume medio mensile (rilevato per l'anno 2019 e con riguardo ai pignoramenti effettuati dall'Agenzia delle entrate-Riscossione) degli incassi conseguenti ai pagamenti del terzo pignorato, in presenza di redditi da lavoro dipendente e da pensione, pari a circa 7,9 milioni di euro.

Tenuto conto che tali disposizioni opereranno per un ulteriore periodo di 2,5 mesi, l'impatto stimato sul gettito del 2020 risulta essere il seguente:

milioni di euro	Impatto sul gettito 2020
TOTALE	-19,7
ERARIO	-11,0
ENTI PREVIDENZIALI	-5,5
ALTRI ENTI	-3,2

Infine, con riferimento alla lett. b), dell'intervento normativo in argomento, si precisa che il differimento dei termini consentirà all'Agente della riscossione di pianificare, una volta terminata la sospensione, la ripresa graduale dell'attività di notifica delle cartelle di pagamento che si sono accumulate nel periodo di sospensione, evitando che il volume accumulato vada a sommarsi ai volumi delle cartelle da avviare alla notifica per i ruoli che saranno consegnati dagli enti creditori dopo il periodo di sospensione, per i quali vigono gli ordinari termini fissati dalla legge.

Ciò posto, considerando che lo smaltimento dell'arretrato non si esaurirà nell'anno 2021 gli effetti finanziari stimati sono i seguenti:

milioni di euro	2021	2022	2023
TOTALE	-210,00	126,00	84,00
ERARIO	-110,50	66,30	44,20
ENTI PREVIDENZIALI	-72,80	43,70	29,10
ALTRI ENTI	-26,70	16,00	10,70

Riepilogando, l'impatto complessivamente atteso sul gettito derivante dalla disposizione in argomento risulta pari a:

milioni di euro	2020	2021	2022	2023
TOTALE	-316,00	-210,00	126,00	84,00
ERARIO	-166,30	-110,50	66,30	44,20
ENTI PREVIDENZIALI	-109,50	-72,80	43,70	29,10
ALTRI ENTI	-40,20	-26,70	16,00	10,70

Il comma 3 individua la copertura degli oneri derivanti dall'articolo in esame, valutati in 109,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e in 316 milioni di euro per l'anno 2020 e 210 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a cui si provvede:

- a) quanto a 275,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrisponde versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'articolo 28, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Le somme in questione, nella disponibilità della predetta Agenzia, sono riconducibili ai crediti di imposta, previsti dalla richiamata normativa, per i canoni di locazione di

botteghe e negozi e per i canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d'azienda. Sulla base del monitoraggio condotto dall'Agenzia, la spesa effettiva per i predetti crediti di imposta ammonta a complessivi 720 milioni di euro (sino alla metà del mese di ottobre 2020), rispetto ad una disponibilità complessiva di 1.780,40 milioni di euro. Tenuto conto delle modalità di fruizione dei citati crediti di imposta, nonché dell'andamento effettivo della spesa, è ragionevole ritenere che il relativo onere, per tutto l'anno 2020, sarà inferiore rispetto alle somme trasferite all'agenzia e che, pertanto, il versamento previsti dal presente articolo non determinerà maggiori esigenze finanziarie per il riconoscimento dei crediti di imposta;

- b) quanto a 72,8 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- c) quanto a 40,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 137,2 milioni di euro per l'anno 2021, in termini di indebitamento e fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Il comma 4 prevede nei confronti degli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche, la sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020. Il pagamento delle somme sospese deve essere eseguito dal 10 gennaio 2021 mediante corresponsione del 70% di quanto dovuto in un'unica soluzione o in 120 rate mensili senza applicazioni di sanzioni e interessi.

Si prevede dunque un maggior onere per l'anno 2020 ed un parziale recupero negli anni successivi di detti importi con un effetto finanziario positivo.

Dalle informazioni recuperate si è ipotizzato che il provvedimento interessi complessivamente tre armatori ciascuno dei quali occupa mediamente 20 lavoratori con una retribuzione media annua di 20.000 euro. Tenendo inoltre conto dell'aliquota previdenziale Inps pari al 29,2% a carico del datore di lavoro, nonché un tasso di premio del 7,3% per la copertura Inail, si stimano i seguenti effetti finanziari per il decennio 2020-2029:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Oneri (-) / Risparmi (+) in euro	-146.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200

Circa la sospensione dei versamenti tributari, sulla base degli importi versati e delle frequenze dei contribuenti risultanti dalle deleghe F24 con riferimento al comune di Mazara del Vallo, al settore della pesca marittima e ai potenziali soggetti interessati si stimano i seguenti effetti finanziari:

Sospensione e recupero 70% versamenti tributari 2020 (dati in euro)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Gettito sospeso (-)	-58.000										
Recupero 70% (in 120 rate)		4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060

Il comma 5, di carattere ordinamentale, subordina l'efficacia delle disposizioni all'autorizzazione della Commissione europea, trattandosi di un beneficio rientrante nella sezione 3.1 della Comunicazione recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato».

Il comma 6 dispone che agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4, pari a 204.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 1-ter (proroga di termini in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni)

L'articolo 1-ter dispone la proroga al 31 dicembre 2021 del termine, attualmente in scadenza al 31 dicembre 2020, per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del d.l. n. 90 del 2014 (relative alle cessazioni verificatesi negli anni dal 2013 al 2018) e all'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis, del d.l. n. 112 del 2018 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possano essere concesse entro il 31 dicembre 2021. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, intervenendo su facoltà assunzionali già autorizzate e finanziate dalla vigente normativa di settore.

Articolo 2 (Continuità operativa del sistema di allerta Covid)

L'articolo 2 modifica l'articolo 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, che ha disposto l'introduzione del Sistema di allerta Covid-19.

In particolare, le modifiche di cui alla lettera a) sono finalizzate a consentire l'utilizzo del sistema di allerta, quale misura di prevenzione e tutela della sanità pubblica, al fine di prevenire la diffusione del Covid-19 a carattere transfrontaliero e, dunque, come parte di una strategia europea di controllo del contagio e, per altro verso, di tutela della popolazione italiana rispetto al diffondersi del virus su scala transnazionale.

Alla lettera b) viene disposta la proroga di un anno dell'operatività del Sistema nazionale di allerta Covid-19, che viene "slegata" dallo stato di emergenza e invece riferita alle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria, legate alla diffusione del COVID 19 anche a carattere transfrontaliero, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre 2021

Al fine di consentire l'implementazione della piattaforma e, poi, la gestione, manutenzione e funzionamento dell'applicazione, l'attuale formulazione dell'articolo 6, DL n. 28 del 30 aprile 2020 ha stanziato fondi, per le attività dal maggio fino al 31 dicembre 2020, pari a 1.500.000 di Euro mediante utilizzo delle risorse assegnate per il medesimo anno al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 con delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Alla data del presente decreto, il Commissario ha speso per l'attività di ordinaria manutenzione, gestione e funzionamento della piattaforma e dell'applicazione la somma circa 900 mila Euro circa, suddivisa tra costi dell'infrastruttura, servizi professionali e di gestione, manutenzione e aggiornamento e considerando che l'attività di implementazione iniziale della piattaforma è stata svolta pro bono. Si stima pertanto che il plafond di 1,5 MLN di Euro già stanziato per il 2020 sarà esaurito al 31 dicembre. Sulla scorta dei dati relativi ai costi già sostenuti a partire dal maggio del 2020 per la gestione, manutenzione e funzionamento della piattaforma, si stima che i costi per il prolungamento dell'attività fino al termine massimo del 31 dicembre 2021 sarà di 3 milioni di euro, tra costi di prolungamento dei contratti e dei servizi in essere, attività di manutenzione e gestione della piattaforma e dell'applicazione, tenendo conto che l'interoperabilità con le piattaforme europee non genererà particolari oneri di funzionamento, ultronei rispetto a quelli di ordinaria gestione e sviluppo, atteso che le suddette piattaforme operano già secondo analoghi processi e sistemi tecnologici e, pertanto, saranno interconnesse attraverso comuni protocolli operativi.

Agli oneri derivanti dal **comma 1**, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinate a progetti di innovazione tecnologica e digitalizzazione, attualmente disponibili e sufficienti a garantire la copertura.

Il comma 1-bis consente ai lavoratori del settore pubblico e privato, l'utilizzo dei propri dispositivi telematici e telefonici durante l'orario di lavoro, anche in deroga ai regolamenti

aziendali fino alla conclusione dell'emergenza Covid 19. La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3 Proroga di termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, nonché applicazione di norme in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati preventivi.

L'articolo 3, al comma 1, differisce i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi e maggiori oneri sulla finanza pubblica.

I commi 1-bis e 1-ter incidono in tema di procedure concorsuali ed in particolare sulle procedure del concordato preventivo al fine di pervenire con procedure semplificate, anche in mancanza del voto dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori delle forme di assistenza obbligatorie ad una soluzione alternativa alla liquidazione giudiziarie. Le modifiche apportate al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si basano sulla considerazione che con la procedura e il provvedimento di omologa emesso dal Tribunale del concordato preventivo viene assicurato un piano di ammortamento di debiti tributari e previdenziali che prevede il soddisfacimento dei crediti vantati dai predetti creditori privilegiati e trova fondamento nella convenienza dell'accesso al concordato preventivo stesso, rispetto alla più complessa procedura di liquidazione giudiziale che reca in sé anche incertezza nell'esito finale.

Si tratta di un intervento di natura procedurale e ordinamentale che deriva dall'esigenza, nel presente stato di crisi socio economica causata dall'emergenza COVID-19, di favorire l'accesso ad una procedura più agevole in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti e di evitare gli effetti negativi connessi ad una dilatazione dei tempi e all'incertezza propri della procedura liquidatoria.

Le disposizioni non sono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica; agli adempimenti collegati si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 3-bis (Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza)

Si dispone, al comma 1, lettera a) e lettera b), la proroga della previsione di cui all'articolo 103, comma 2, del DL 18/2020, relativa alla validità delle autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza in materia edilizia, fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 e avente scadenza il 31/1/2021.

Il comma 2 espressamente esclude l'applicazione della disciplina di cui alle lettere a) e b) ai documenti unici di regolarità contributiva che continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria.

Il comma 3 dispone la conservazione della validità di permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies del decreto-legge n. 18 del 2020, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020, fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 e avente scadenza il 31/1/2021.

Trattandosi di misure di carattere ordinamentale e procedimentale, dalla disposizione non discendono effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

Articoli 4, 4-bis e 5

Anche le disposizioni degli articoli 4, 4-bis e 5 hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo attuate comunque, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4, in particolare, è volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del 3 giugno 2020, che modifica l'allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione, il cui termine di recepimento scade il 24 novembre 2020.

L'articolo 4-bis dispone per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nuovi adempimenti in materia di verifica della sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo. Ai sensi del comma 3, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvederà agli adempimenti previsti ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 5 prevede l'ultrattività delle disposizioni contenute nel del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222, del 7 settembre 2020, altrimenti efficaci solo fino alla data del 7 ottobre 2020; ciò nelle more dell'adozione di ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 e comunque non oltre il 15 ottobre 2020. Si prevede, altresì, l'applicabilità immediata delle ulteriori misure, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera hh-bis), del decreto-legge n. 19 del 2020, come introdotta dal presente decreto, nei casi e con le esclusioni indicate.

L'articolo 5-bis, di natura regolamentare interviene sul profilo regolatorio della normativa delle assemblee di condominio, con lo scopo di facilitarne lo svolgimento in modalità di videoconferenza. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articoli 6 e 7

L'articolo 6 reca, al comma 1, una clausola di invarianza finanziaria generale, con esclusione di quanto previsto al comma 2, in relazione all'attuazione delle disposizioni di cui al n. 34-bis dell'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal presente decreto, secondo quanto già precedentemente specificato con riferimento al comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto.

Il comma 2, in relazione agli oneri derivanti dal n. 34-bis dell'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal presente decreto, autorizza per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di euro 6.197.854 di cui euro 1.365.259 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.832.595 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale. Alla copertura di tali oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

L'articolo 7 dispone l'entrata in vigore del decreto nel giorno successivo al quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** ☒ negativo ☐

23/11/2020 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

